

Quesito n. 1

Una ditta ha posto il seguente quesito:

“In riferimento ai requisiti di idoneità professionale indicati al punto E. lettera h del disciplinare di gara ed a quanto specificato successivamente per i consorzi di cui all’art.45 comma 2 lett. b) e c) del Codice e più precisamente alla iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (Sez.B) di cui all’art. 109 del D.Lgs 07/09/2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP 5 del 16/10/2006 e s.m.i., viene richiesto che tale requisito sia posseduto sia dal consorzio che dalle consorziate designate per l’esecuzione del servizio.

Atteso che l’art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. prevede la sola possibilità, ma non l’obbligo, per i consorzi stabili di costituirsi in forma societaria e che è comprovata l’oggettiva impossibilità di iscrizione al RUI di detti consorzi se non costituiti in forma societaria (l’iscrizione è consentita solo a persone fisiche e società), nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché per quanto previsto all’art. 83 comma 2 del medesimo D.lgs 50, riteniamo che il requisito possa essere posseduto e dimostrato dalle consorziate esecutrici così come gli altri requisiti previsti dalla procedura di gara.

Si precisa che in analoga circostanza, dovendo partecipare alla gara broker del Comune di -omissis.... - la S.A. ha rivolto quesito direttamente all’IVASS che ha confermato l’impossibilità di iscrizione al RUI dei consorzi stabili non costituiti in forma di Società.

In tale circostanza, come in altre molteplici gare alle quali abbiamo partecipato, siamo stati ammessi dichiarando il possesso di tale requisito in capo alle Consorziate esecutrici ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 comma 2 del dlgs. 50/2016”.

Risposta al quesito.

La Stazione Appaltante ha avuto riscontro da parte dell’IVASS in ordine alla non possibilità di iscrizione al RUI di consorzi stabili non costituiti in forma di società. Pertanto, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 45 comma 2 lett. c) (che non stabilisce l’obbligo per i consorzi stabili di costituirsi in forma societaria) e 83 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e alla impossibilità di iscrizione al RUI dei predetti consorzi, è ammessa la partecipazione alla procedura in argomento dei consorzi stabili non iscritti al RUI purchè tutte le singole consorziate esecutrici siano iscritte ai RUI stesso.